



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

Reg. delib. n. 1522

Prot. n.

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

OGGETTO:

Art. 33 bis della legge provinciale 9 dicembre 1991, n. 24 (legge provinciale sulla caccia): approvazione dei criteri per la concessione degli indennizzi dei danni provocati dall'orso bruno, dal lupo e dalla lince e per la concessione dei contributi per la realizzazione delle misure di prevenzione degli stessi.

Il giorno **10 Settembre 2021** ad ore **09:55** nella sala delle Sedute
in seguito a convocazione disposta con avviso agli assessori, si è riunita

LA GIUNTA PROVINCIALE

sotto la presidenza del

PRESIDENTE

MAURIZIO FUGATTI

Presenti:

VICEPRESIDENTE
ASSESSORE

MARIO TONINA
MIRKO BISESTI
ROBERTO FAILONI
MATTIA GOTTARDI
ACHILLE SPINELLI
GIULIA ZANOTELLI

Assenti:

ASSESSORE

STEFANIA SEGNANA

Assiste:

IL DIRIGENTE

LUCA COMPER

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta

Il relatore comunica:

A distanza di ormai dieci anni dall'ultima revisione della disciplina dei danni provocati dall'orso bruno dal lupo e dalla lince (deliberazione della Giunta provinciale n. 697/2011) si rende necessario procedere ad un suo riordino complessivo, all'adeguamento all'articolo 33 bis della legge provinciale n. 24/1991 (legge sulla caccia), introdotto dalla legge provinciale 24 aprile 2012, n. 6 (Modificazioni della legge provinciale sulla caccia in materia di indennizzi per danni causati dalla fauna selvatica) nonché alla vigente disciplina comunitaria in materia di aiuti di Stato.

L'articolo 33 bis della legge provinciale sulla caccia "*Azioni preventive e indennizzi per i danni provocati dai grandi carnivori e da altra fauna selvatica*" in particolare prevede:

- a) la possibilità di concedere agevolazioni, nella forma del contributo in conto capitale o della fornitura a titolo gratuito, per la realizzazione di misure di prevenzione, atte a prevenire i danni causati dall'orso bruno, dal lupo e dalla lince;
- b) per le sole imprese, la possibilità di ottenere un contributo per assicurarsi dai danni arrecati da orso, lupo, lince;
- c) la possibilità di corrispondere direttamente un indennizzo, anche in misura forfettaria, per i medesimi danni.

Al fine di ottenere il contributo assicurativo o l'indennizzo del danno le imprese devono aver realizzato misure idonee a prevenire i danni stessi. L'obbligo di adottare misure di prevenzione non è invece condizione necessaria per l'erogazione dell'indennizzo a soggetti che non rivestono la qualifica di imprenditore.

La norma prescrive infine che la Giunta provinciale definisca, con propria deliberazione, i livelli di contribuzione, i criteri e le modalità per la sua attuazione.

Il quadro giuridico in cui si colloca il presente provvedimento va completato con le previsioni recate dalla normativa comunitaria. Essa qualifica le erogazioni dell'ente pubblico destinate alle imprese, come aiuti di Stato.

In quanto tali è necessario che siano disciplinate da un regime di aiuto notificato alla Commissione europea ed approvato dalla stessa, o esente da notifica o, infine, da un regime rispettoso della disciplina della Commissione europea, relativa all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore di riferimento.

In attuazione delle norme descritte si è quindi predisposto l'articolato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento. Si è anzitutto scelto di non prevedere il contributo assicurativo, di cui alla lettera b) dell'articolo 33 bis, ma proseguire sulla strada dell'indennizzo diretto. Pertanto

l'articolato disciplina gli indennizzi dei danni e i contributi per la realizzazione delle misure di prevenzione, conservando nelle sue linee fondamentali la disciplina vigente fino ad oggi, recata dalla deliberazione 2296/2006 e dalla successiva modifica operata con deliberazione 697/2011, riordinandola ed adattandola al contesto illustrato.

Le novità principali rispetto alla disciplina previgente attengono quindi prevalentemente alla materia degli indennizzi erogati alle imprese e discendono direttamente dalle previsioni recate dalle norme sopra descritte.

Esse consistono in primo luogo nella previsione della necessità che le imprese, ai sensi dell'articolo 33 bis della legge provinciale sulla caccia, adottino idonee misure di prevenzione dei danni, al fine di poter richiedere l'indennizzo, qualora il danno si verificasse comunque. Al Servizio competente in materia di fauna selvatica spetta, fra l'altro, l'individuazione delle caratteristiche che le misure di prevenzione dovranno avere per essere qualificate idonee, in relazione alle tipologie di beni tutelati, alle aree geografiche ove le stesse sono realizzate e alla presenza stabile dei grandi carnivori.

La seconda novità discende direttamente dalla normativa comunitaria e prevede che gli indennizzi e i contributi per le misure di prevenzione possano essere erogati alle imprese esclusivamente nel rispetto del Regolamento UE della Commissione n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

Infine viene eliminata la previsione che consentiva l'indennizzo dei danni provocati dall'investimento dell'orso bruno. Ciò in primo luogo poiché, rispetto a tali danni, non si giustifica un trattamento differenziato fra l'orso bruno e la restante fauna selvatica, per la quale non è previsto alcun indennizzo. In secondo luogo perché le compagnie assicurative offrono, ormai da tempo, polizze di costo contenuto, che sollevano l'assicurato dal rischio del danno da investimento di animali, senza distinzione di specie.

Altre innovazioni, di minor rilievo, ma importanti in un'ottica di semplificazione, destinate ad operare nei confronti di tutti coloro che subiscono un danno provocato da orso, lupo o lince, consistono nella possibilità di presentare l'istanza di indennizzo anche contestualmente al suo accertamento, oltre che successivamente ad esso, nell'allungamento dei termini per la presentazione della stessa e nel riordino dei criteri per la concessione dell'indennizzo, in particolare della quota dello stesso determinata in misura forfettaria. Al Servizio competente in materia di fauna selvatica è demandata l'individuazione delle modalità per calcolare il valore di mercato del bene danneggiato, che rimane il criterio principale per la quantificazione del ristoro.

Per quanto riguarda i contributi per le misure di prevenzione la disciplina resta sostanzialmente invariata, rispetto a quanto previsto dalla deliberazione n. 2296/2006 e s.m., fatto salvo, per i contributi erogati alle imprese, la previsione dell'obbligo di rispettare i limiti di cui al Regolamento UE della Commissione n. 1408/2013, che disciplina gli aiuti de minimis nel settore agricolo.

Tutto ciò premesso,

LA GIUNTA PROVINCIALE

- udita la relazione;
- visto l'articolo 33 bis della legge provinciale n. 24/1991;
- visto il Regolamento (UE) Regolamento UE della Commissione n. 1408/2013;
- visti i pareri delle strutture di staff, resi ai sensi della deliberazione n. 6 del 15 gennaio 2016;
- preso atto del parere della competente Commissione del Consiglio provinciale, espresso nella seduta del 26 luglio 2021 (nota di data 2 agosto 2021 prot. 553138);
- all'unanimità di voti legalmente espressi;

DELIBERA

1. di approvare, ai sensi dell'articolo 33 bis, della legge provinciale 24/1991 (legge sulla caccia), i criteri per la concessione degli indennizzi dei danni provocati dall'orso bruno, dal lupo e dalla lince e per la concessione dei contributi per la realizzazione delle misure di prevenzione degli stessi, contenuti nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di demandare al Dirigente del Servizio competente in materia di fauna selvatica l'adozione della determinazione che individua le caratteristiche e l'ubicazione delle misure di prevenzione di cui le imprese devono dotarsi per ottenere l'indennizzo dei danni;
3. di demandare al Dirigente del Servizio competente in materia di fauna selvatica l'adozione della determinazione che individua i parametri per calcolare il valore di mercato dei beni danneggiati;
4. di demandare al Dirigente del Servizio competente in materia di fauna selvatica l'approvazione della modulistica per la presentazione delle domande;
5. di stabilire che la presente deliberazione si applica alle domande pervenute dal giorno 01/01/2022.

Avverso il presente provvedimento, ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale a seconda dei vizi sollevati, è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

Adunanza chiusa ad ore 11:50

Verbale letto, approvato e sottoscritto.

Elenco degli allegati parte integrante

001 Criteri articolato

IL PRESIDENTE
Maurizio Fugatti

IL DIRIGENTE
Luca Comper

CRITERI PER LA CONCESSIONE DELL'INDENNIZZO DEI DANNI ARRECATI DALL'ORSO BRUNO DAL LUPO E DALLA LINCE NONCHÉ DEI CONTRIBUTI PER LE MISURE DI PREVENZIONE DEI DANNI.

CAPO I

Generalità

Art. 1

Ambito di applicazione

1. Il presente provvedimento riguarda:

a) le agevolazioni previste dall'articolo 33 bis, comma 1 lettera a) della L.P. n. 24/1991 e s.m. per la predisposizione di misure atte a prevenire i danni causati dall'Orso bruno, dal lupo e dalla lince (di seguito denominati grandi carnivori) al patrimonio zootecnico, agricolo e apiario o ad altri beni, nella forma di contributo in conto capitale o, in alternativa, di fornitura a titolo gratuito del materiale per la realizzazione delle stesse di cui al Capo III.

b) gli indennizzi previsti dall'articolo 33 bis, comma 1 lettera c) della L.p. n. 24 /1991 e s. m. riferiti ai seguenti danni provocati dall'orso bruno, dal lupo e dalla lince:

1) danni al patrimonio zootecnico, agricolo, apiario e ad altri beni di cui al Capo II;

2) danni arrecati dall'orso bruno all'integrità delle persone di cui al Capo IV.

2. Le agevolazioni di cui alla lettera a) del comma 1 e gli indennizzi di cui alla lettera b) del comma 1 sono concessi alle imprese ai sensi del Regolamento UE della Commissione n. 1408/2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti "de minimis" nel settore agricolo.

Capo II

Danni al patrimonio

Art. 2

Danno indennizzabile

1. Il danno arrecato dai grandi carnivori al patrimonio zootecnico, agli apiari ed al patrimonio agricolo o ad altri beni è indennizzabile nel rispetto dei criteri e dei limiti di cui all'articolo 6.

2. Il danno arrecato dai predatori di cui al comma 1 ad animali appartenenti alle specie domestiche e selvatiche allevate, è indennizzabile anche qualora il predatore ne provochi indirettamente la morte, il ferimento, o ne pregiudichi l'utilizzo secondo le finalità produttive cui l'allevamento è indirizzato.

Art. 3

Beneficiari

1. Sono beneficiari degli indennizzi previsti dalla presente deliberazione per i danni di cui al precedente articolo 2, la persona fisica o giuridica proprietaria dei beni danneggiati o il detentore degli stessi.

2. Al fine di ottenere l'indennizzo il beneficiario deve detenere i beni nel rispetto delle norme vigenti.

Art 4

Condizioni per la concessione dell'indennizzo alle imprese

1. Le imprese possono richiedere l'indennizzo solo se hanno adottato misure di prevenzione idonee a tutelare i beni danneggiati dalle incursioni dei grandi carnivori, secondo quanto disposto dal successivo comma 2.
2. Il Servizio competente in materia di fauna selvatica (di seguito denominato Servizio) individua con proprio provvedimento le tipologie di beni per i quali la presenza della misura di prevenzione è condizione necessaria per ottenere l'indennizzo, in relazione anche all'area geografica in cui gli stessi si trovano ed alla presenza dei grandi carnivori. Con il medesimo provvedimento determina le caratteristiche, individuate secondo criteri di ragionevolezza ed efficacia, delle misure idonee a prevenire i danni, la durata della vita tecnica delle stesse e gli obblighi di utilizzo e manutenzione.
3. La realizzazione delle misure di prevenzione non esclude l'indennizzo dei danni comunque verificatisi, se le precauzioni correttamente adottate si rivelano anche parzialmente inefficaci. L'indennizzo è altresì concesso, anche in assenza di misure di prevenzione, quando la determinazione di cui al comma 2 del presente articolo non prevede alcuna misura.

Art. 5

Denuncia del danno e modalità di presentazione delle domande

1. Entro le 24 ore successive al momento in cui è avvenuta la constatazione del danno i soggetti di cui all'articolo 3 devono denunciarlo, a pena di decadenza, al Servizio anche attraverso le strutture decentrate del Servizio competente in materia di foreste.
2. Contestualmente alla denuncia del danno, della quale viene redatto il verbale da parte del Servizio, l'utente è tenuto a fornire una descrizione quali-quantitativa del bene danneggiato. L'utente è anche tenuto a denunciare tempestivamente l'eventuale evoluzione del danno subito.
3. Il Servizio assicura l'accertamento del danno a campione, al fine di verificare la correttezza delle denunce, in misura pari almeno al 10% delle denunce stesse. In tal caso può avvalersi della collaborazione del personale del Servizio competente in materia di foreste. Il personale incaricato effettua un sopralluogo, del quale redige processo verbale. Nel caso di danni al patrimonio zootecnico, ad eccezione degli animali di bassa corte, al sopralluogo deve essere invitato un veterinario dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari.
4. L'eventuale accertamento del danno da parte del personale incaricato dal Servizio è effettuato entro le 24 ore successive alla denuncia. Per la durata di tale periodo, ridotto a 12 ore per quanto riguarda danni al patrimonio apistico, e fatti salvi interventi di carattere veterinario nei riguardi degli animali feriti, l'utente è tenuto a non modificare il quadro predatorio.
5. La domanda di indennizzo può essere presentata in sede di accertamento del danno o successivamente ad esso.
6. Se la domanda è presentata al Servizio tramite il personale incaricato della verifica in sede di accertamento del danno, il richiedente sottoscrive anche, congiuntamente all'istanza, una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante il titolo in forza del quale possiede o detiene i beni danneggiati. In tal caso il richiedente può integrare la documentazione necessaria all'istruttoria successivamente alla domanda, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 3 della legge provinciale sul procedimento amministrativo.

7. Se la domanda di indennizzo non è presentata in sede di accertamento del danno, essa è inoltrata al Servizio a pena di decadenza entro il termine di 60 giorni, decorrenti dalla data della denuncia effettuata ai sensi del comma 1. Alla domanda è allegata una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà contenente:

- a) la descrizione del danno, con indicazione delle circostanze di fatto che lo rendono attribuibile all'orso bruno, al lupo o alla lince e, nel caso di danni al patrimonio zootecnico, il numero, la specie e l'età dei soggetti danneggiati;
- b) il titolo di disponibilità in forza del quale il richiedente possiede o detiene i beni danneggiati;
- c) l'attestazione che il bene è detenuto in conformità alle norme vigenti;
- d) il regime Iva cui il richiedente è soggetto.

8. Al fine di evitare che il danno venga indennizzato in misura superiore al 100% del suo ammontare, se il richiedente è titolare di polizza assicurativa per i danni per i quali domanda l'indennizzo, dichiara anche gli eventuali importi che ha diritto di ottenere a titolo di risarcimento. In tal caso l'indennizzo è corrisposto esclusivamente per l'eventuale parte residua e fino alla concorrenza massima del 100% del valore del bene danneggiato.

9. Se il danno consiste nel ferimento di animali, per la cui cura sono sostenute spese veterinarie, alla domanda va allegata, in assenza di verbale di accertamento di cui al comma 4, una dichiarazione del veterinario attestante la natura della lesione, la presumibile causa della stessa, in particolare se essa sia direttamente attribuibile ad un atto di predazione, nonché la documentazione fiscale relativa alle spese sostenute.

Art. 6

Modalità e criteri per la concessione dell'indennizzo

1. Ai sensi dell'articolo 33 bis, comma 4, la quantificazione del danno è operata con riferimento al prezzo di mercato applicato a livello provinciale dei beni distrutti o danneggiati. Con determinazione del dirigente del Servizio sono individuate le modalità e i criteri per calcolare tale valore.

2. Se sono sostenute spese veterinarie si fa riferimento alla documentazione fiscale relativa alle spese sostenute, prodotta all'atto della domanda: in tal caso, quando il richiedente è in possesso di partita IVA, l'imposta sul valore aggiunto sulla spesa sostenuta non è riconoscibile.

3. Se il danno è arrecato a piante da frutto, l'indennizzo è calcolato in percentuale sulla base del grado di danno, dell'età della pianta, della tipologia della coltivazione e del mancato reddito dovuto alla perdita di prodotto. Se le piante da frutto danneggiate sono da sostituire, l'indennizzo comprende anche il costo relativo all'acquisto delle piantine da vivaio.

4. La misura dell'indennizzo concesso è pari al 100% del danno stimato ai sensi del comma 1.

5. Fatto salvo quanto previsto dai commi precedenti, è corrisposto anche un indennizzo determinato in misura forfettaria nei seguenti casi:

- a) se il personale forestale, in sede di sopralluogo, ai sensi dell'articolo 5 comma 3, accerta che il bestiame predato è gravido, il valore di mercato è aumentato del 30%; in caso di mancato sopralluogo da parte del personale forestale, lo stato di gravidanza del bestiame predato è provato con attestazione del veterinario;
- b) se la sostituzione del bene danneggiato comporta la realizzazione di opere, il costo della manodopera è indennizzato nella misura forfettaria del 30%;

c) se il danno è arrecato al patrimonio apistico, oltre all'indennizzo dei beni danneggiati, è riconosciuto il danno conseguente la minore produzione di miele, come di seguito quantificata:

- 1) 5 kg di miele per arnia, quale mancata produzione media stimata per danni verificatisi nel mese di aprile;
- 2) 10 kg di miele per arnia, quale mancata produzione media stimata per danni verificatisi nel mese di maggio;
- 3) 15 kg di miele per arnia, quale mancata produzione media stimata per danni verificatisi nel mese di giugno.

6. E' escluso l'indennizzo per i danni arrecati dai predatori alle mangiatoie per il foraggiamento della fauna selvatica.

7. Ai sensi dell'articolo 33 bis comma 4 lettera c), se il danno risulta superiore al 50 per cento del valore del patrimonio aziendale l'indennizzo è aumentato fino al 20 per cento.

8. Entro 90 giorni dalla presentazione dell'istanza, il Dirigente del Servizio, con la determinazione di cui al comma 1, concede l'indennizzo.

CAPO III

Contributo per misure di prevenzione dei danni da orso bruno, lupo e lince

Art. 7

Misure di prevenzione

1. Ai sensi dell'art. 33 bis comma 1, le misure idonee a preservare il patrimonio zootecnico, agricolo ed apiario dai danni causati dall'orso bruno, dal lupo e dalla lince sono finanziate con contributo in conto capitale, o fornite a titolo gratuito dal Servizio.

2. A titolo esemplificativo e non esaustivo le misure e le opere di cui al comma 1 sono costituite da recinzioni, cani da guardiania, box abitativi per i pastori. Con riferimento ai box, la fornitura a titolo gratuito può comprendere anche il trasporto dell'opera di prevenzione nel luogo di destinazione: è esclusa in ogni caso la messa in opera, che è a carico del beneficiario.

3. I criteri e le caratteristiche delle misure di prevenzione, per le quali può essere concesso il finanziamento o la fornitura a titolo gratuito, nonché gli obblighi di utilizzo e manutenzione a carico del beneficiario sono stabiliti dalla determinazione del Servizio, di cui all'art. 4, comma 2 del presente provvedimento.

4. Non sono finanziate o fornite gratuitamente le misure finalizzate a tutelare beni non detenuti in conformità alla normativa vigente.

Art. 8

Modalità di presentazione delle domande

1. Le domande di contributo in conto capitale, per la realizzazione di interventi indirizzati a preservare il patrimonio zootecnico, agricolo ed apiario dai danni provocati dall'orso bruno, dal lupo e dalla lince, vanno inoltrate dal proprietario o detentore del bene da tutelare al Servizio, corredate dalla seguente documentazione:

- a) descrizione del bene da tutelare nonché dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il titolo di disponibilità dello stesso e la regolarità della detenzione;
- b) relazione tecnica o sintetica descrizione dell'intervento;

- c) stima del costo dell'intervento;
 - d) estremi delle eventuali autorizzazioni previste dalle leggi vigenti.
2. Nel caso di realizzazione di strutture fisse dovrà inoltre essere prodotta la seguente documentazione:
- a) elaborati progettuali con estratto mappa delle particelle interessate;
 - b) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante il titolo di disponibilità delle particelle fondiarie su cui attuare l'intervento, con la loro elencazione. Se il terreno oggetto dell'iniziativa non è di proprietà del richiedente, è necessaria l'autorizzazione del proprietario, con firma autenticata, ad eseguire i lavori, fatto salvo il caso di esistenza di impresa familiare ai sensi dell'art. 230 bis del Codice civile.
3. Le domande sono finanziate in ordine cronologico fino ad esaurimento dei fondi. Le domande non finanziate sono riconsiderate l'anno successivo, senza necessità di presentare ulteriore domanda.
4. In alternativa al finanziamento, il Servizio può fornire al richiedente la misura di prevenzione o il materiale necessario alla sua realizzazione mediante la stipula di un contratto di comodato.
5. I danni subiti in assenza di misure di prevenzione, quando il finanziamento o la fornitura delle stesse sono stati negati, sono indennizzabili.

Art. 9

Istruttoria e provvedimento di concessione

1. Il Servizio esegue l'istruttoria relativa all'intervento richiesto e verifica la validità tecnica delle misure per le quali è richiesta l'agevolazione e la loro conformità ai criteri e alle caratteristiche stabilite dalla determinazione di cui all'articolo 4, comma 2. Al fine della concessione del finanziamento o della fornitura gratuita tiene conto del rapporto fra il valore del bene da tutelare ed il costo dell'opera e della misura: il finanziamento o la fornitura sono di norma esclusi se il valore dell'intervento è maggiore del valore del bene suscettibile di danno.
2. L'importo minimo degli interventi ammessi a contributo è pari ad Euro 100 e il contributo può essere concesso nella misura del 90% della spesa ammessa.
3. Il contributo per la realizzazione di interventi di prevenzione è concesso con determinazione del dirigente del Servizio entro 90 giorni dalla domanda. Con la determinazione che concede il contributo possono essere prescritte modifiche tipologiche e progettuali all'intervento proposto, tali da assicurarne la massima efficacia. Il Servizio provvede a comunicare il provvedimento amministrativo al richiedente, ai sensi dell'articolo 33, della L.P. 30 novembre 1992, n. 23.

Art. 10

Realizzazione dell'intervento e erogazione del contributo

1. Entro 60 giorni dalla comunicazione, o entro il diverso termine stabilito con il provvedimento di concessione, il richiedente deve realizzare l'intervento per cui è stato concesso il contributo.
2. Per comprovate esigenze il Servizio può concedere un'unica proroga del termine di ultimazione dello stesso, su richiesta dell'interessato.
3. Entro 60 giorni dalla conclusione dell'intervento, o comunque dalla scadenza del termine di cui al precedente comma, il richiedente, a pena di decadenza, dà comunicazione dell'avvenuta esecuzione al Servizio; alla comunicazione va allegata la documentazione prescritta dal D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg. "Regolamento

concernente modalità e termini di rendicontazione e di verifica delle attività, degli interventi e delle opere nonché degli acquisti agevolati dalla Provincia, ai sensi dell'articolo 20 della legge provinciale 30 novembre 1992, n. 23."

4. Entro 60 giorni dalla comunicazione, previa verifica della documentazione presentata, il Servizio dispone l'erogazione del contributo e, se la spesa rendicontata risulta inferiore a quella approvata, ne ridetermina l'importo.

5. Qualora la comunicazione del provvedimento di concessione avvenga nel periodo 1 novembre - 28 febbraio, il termine di 60 giorni per ultimare l'opera decorre dal 1 marzo.

6. Al fine di ridurre l'usura, le misure di prevenzione dei danni provocati dall'orso bruno vengono smontate nel periodo decorrente dal 1 dicembre al 28 febbraio.

7. Il Servizio verifica a campione l'avvenuta esecuzione degli interventi di prevenzione finanziati, la rispondenza degli stessi alle prescrizioni progettuali e tecniche e il rispetto degli obblighi di uso e manutenzione.

8. Fatta salva la revoca del contributo, prevista dall'articolo 11, coloro che non attuano gli interventi per i quali hanno richiesto ed ottenuto la concessione dell'agevolazione, o li attuano in modo difforme dalle previsioni progettuali, o non rispettano gli obblighi d'uso e manutenzione e le prescrizioni stabilite nel provvedimento di concessione del finanziamento o nel contratto di comodato, in caso di fornitura gratuita, non hanno diritto all'indennizzo del danno subito.

Art. 11

Revoca del contributo

1. Il contributo è revocato quando:

a) l'intervento non viene eseguito, o la sua esecuzione è difforme dalle previsioni progettuali, o non sono rispettate le prescrizioni di cui alla determinazione del Servizio prevista dall'articolo 4, comma 2, o quelle stabilite dal provvedimento di concessione, o il beneficiario aliena l'opera di prevenzione senza autorizzazione del Servizio prima che sia decorso il tempo della vita tecnica, stabilito dalla determinazione di cui all'articolo 4, comma 2;

b) il richiedente non rispetta la procedura e i termini fissati dalla presente deliberazione per quanto attiene la realizzazione dell'intervento agevolato.

CAPO IV

Danni all'integrità delle persone

Art. 12

Danno indennizzabile

1. E' indennizzabile il danno arrecato direttamente dall'orso bruno all'integrità fisica delle persone.

Art. 13

Beneficiari

1. Possono beneficiare dell'indennizzo per i danni di cui all'articolo 12:

a) il danneggiato;

b) gli eredi e aventi causa del danneggiato in caso di lesioni mortali.

Art. 14

Domanda di indennizzo

1. Il beneficiario denuncia il danno al Servizio nell'immediatezza del fatto o comunque appena possibile, per consentire le verifiche del caso, pena l'esclusione dall'indennizzo.

2 La domanda di indennizzo può essere presentata nel termine di 60 giorni dall'evento corredata dalla seguente documentazione:

- a) dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante le circostanze del sinistro, la data, la ora e la dinamica dello stesso;
- b) fatture per spese mediche o trattamenti sanitari;
- c) cartelle cliniche o certificato medico attestante le lesioni subite;
- d) in caso di lesioni mortali, certificato di morte e certificazione della qualità di erede o avente causa del deceduto;
- e) dichiarazione di rinuncia all'azione civile e di risarcimento danni nei confronti della pubblica amministrazione nonché dei dipendenti della medesima.

Art.15

Entità dell'indennizzo

1. L'indennizzo è corrisposto:

- a) in caso di lesione all'integrità fisica della persona che comporti invalidità permanente, con un ammontare massimo di euro 260.000,00 in base alle percentuali previste dalle tabelle Inail;
- b) in caso di morte nella misura di euro 260.000,00.

Art.16

Liquidazione dell'indennizzo

1. Per la concessione dell'indennizzo la Provincia, potrà avvalersi della facoltà prevista dall'articolo 33 bis, comma 1 lettera c) della legge provinciale n. 24/1991, stipulando un contratto di assicurazione, con cui affidare la gestione del rischio e l'attuazione della predetta previsione legislativa, inclusa l'istruttoria delle domande nonché la liquidazione dell'indennizzo.

2. Il Servizio provvede alla ricezione delle denunce e alla loro successiva trasmissione alla Compagnia incaricata.

CAPO VI

Norma transitoria

Art. 17

Decorrenza

- 1. I presenti criteri entrano in vigore il 1 gennaio 2022.